

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Fallimentare

Fall.104/2011

Il Giudice delegato,

rilevato che nell'ambito del supplemento del programma di liquidazione è stato disposto l'abbandono *ex art.104 ter co.8 l.f.* di quote di già immobili acquisite alla massa;

rilevato che –col proposito di attuare detta decisione- il Curatore ha formulato istanza affinché fosse ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di Catania di cancellare la trascrizione della sentenza di fallimento sulle citate porzioni di immobile;

rilevato che l'istanza del Curatore si fonda su un provvedimento reso dal medesimo Conservatore che ha rifiutato di dare corso alla richiesta di cancellare la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento affermando la mancanza di titolo idoneo per procedere a tale formalità, non essendo stato prodotto –unitamente all'istanza di cancellazione proveniente dal Curatore- un: “ordine” di cancellazione della trascrizione (*ex artt.2668 c.c. e 108 l.f.*) contenuto in provvedimento giudiziario divenuto definitivo (ai sensi degli artt.2884 e 2668 c.c., nonché art.26 l.f.);

rilevato che mentre l'art.88 l.f. prevede che copia della sentenza dichiarativa di fallimento sia comunicata agli uffici che curano i registri dei beni immobili o beni mobili registrati ai fini della sua trascrizione sui beni del fallito, l'art.104 *ter co.8 l.f.* non pone un simmetrico obbligo di comunicazione ai medesimi uffici della decisione degli organi fallimentari di procedere a derelizione di tale tipologia di beni;

ritenuto che –pur nella singolarità dell'indicata asimmetria e nella consapevolezza dell'assenza di visioni uniformi sul punto nella giurisprudenza di merito- non pare che -in difetto di un'espressa previsione di legge- un simile obbligo di comunicazione [*rectius*: di cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento] possa dirsi imposto da un'interpretazione sistematica della legge fallimentare, del regime giuridico di circolazione dei beni e di pubblicità degli atti;



ritenuto, infatti, che non appena venuti a conoscenza della decisione di abbandonare i beni *ex* art.104 *ter* co.8 l.f., i creditori hanno la facoltà di agire esecutivamente sui beni derelitti in deroga all'art.51 l.f., anticipando così una facoltà che –altrimenti- sarebbe consentita loro solo dopo la chiusura della procedura fallimentare;

ritenuto che il legislatore ha così voluto valorizzare l'eventuale iniziativa individuale nell'ottica di un potenziale miglior soddisfacimento del credito, iniziativa che appare immotivatamente posticipata ove si immaginasse la necessità di attendere la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento prima di poter procedere all'esecuzione individuale;

ritenuto che il sistema così delineato appare coerente con la constatazione che la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento potrebbe essere oggetto di cancellazione nell'ambito del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione all'esito dell'azione esecutiva intrapresa;

ritenuto che l'immaginato onere di cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento non appare sussistente nemmeno nell'ipotesi in cui il bene –rimesso nella disponibilità giuridica del fallito- non sia oggetto di esecuzione individuale, bensì oggetto di trasferimento per altre ragioni;

ritenuto, infatti, che deve considerarsi implicita nella decisione di procedere a derelizione la facoltà per il Curatore di esprimere il consenso alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento *ex* art.2668 c.c. su istanza del soggetto interessato alla detta cancellazione che ne sopporterà anche gli oneri economici (obbligo di acquisire il consenso del Curatore che, peraltro, lo metterebbe in condizione di venire a conoscenza di eventuale acquisizione di nuovo attivo in capo al fallito utilmente acquisibile *ex* art.42 l.f.);

ritenuto, poi, dal punto di vista di coerenza del sistema, che appare irragionevole imporre alla massa dei creditori –che già subiscono un pregiudizio a causa dall'impossibilità di trarre attivo dal bene derelitto- di sopportare il costo della trascrizione della decisione di procedere con la derelizione presso i competenti uffici;



ritenuto che non appare contrastante con la tesi prospettata l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi la decisione degli organi fallimentari della decisione di procedere a derelizione;

ritenuto, infatti, che di una siffatta iniziativa il Curatore sarà tenuto a dare conto nell'ambito della relazione sulle attività svolte indicate nel rapporto riepilogativo *ex art.33 co.5 l.f.*, di cui copia è comunicata al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria, con finalità di pubblicità notizia;

ritenuto, tuttavia, che al fine di limitare le possibili controversie e questioni che potrebbero sorgere in relazione al bene derelitto –segnatamente problematiche riconducibili a provvedimenti di autorità amministrative ovvero di responsabilità civile- dovute alla mancata presa visione da parte dei terzi del rapporto periodico contenente la notizia della derelizione è senza dubbio facoltà del curatore comunicare la derelizione anche a soggetti diversi dai creditori che siano potenzialmente interessati ad averne contezza (es. pubbliche amministrazioni, proprietari di terreni confinanti, ecc...);

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza del Curatore per le ragioni di cui in motivazione.

Catania, 12/08/2017

Il Giudice delegato

(Lucia De Bernardin)

